



# CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

## PRESIDENZA

Via Libertà n. 3 – 93100 CALTANISSETTA

Tel. 0934/71281 – [prot.ca.caltanissetta@giustiziacert.it](mailto:prot.ca.caltanissetta@giustiziacert.it) – e-mail [prot.ca.caltanissetta@giustizia.it](mailto:prot.ca.caltanissetta@giustizia.it)

UOR: Segreteria RUO:  
FUNZIONE:

N<sup>o</sup> 1912 Prot. Segr.

Caltanissetta, 20 MAR 2020

---

**Oggetto: COVID-19 - - D.L. 17.3.2020 N. 18 – LINEE GUIDA.**

---

**A S.E. IL PROCURATORE GENERALE**

**S E D E**

**AI SIGG.RI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI  
DEL DISTRETTO**

**LORO SEDI**

**AI SIGG.RI PROCURATORI DELLA  
REPUBBLICA DEL DISTRETTO**

**LORO SEDI**

**AI SIGG.RI PRESIDENTI DEI CONSIGLI  
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL  
DISTRETTO**

**LORO SEDI**

**AI SIGG.RI DIRIGENTI GLI UFFICI NEP DEL  
DISTRETTO**

**LORO SEDI**



**Alle Segreterie provinciali di:**

**CGIL/FP**

**CISL/FPS**

**UIL/PA**

**CONFSAL/UNSA-SAG**

**USB-PI**

**FLP**

**CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA**

**CALTANISSETTA – E N N A**

**Alle Segreterie regionali di:**

**CGIL/FP**

**CISL/FPS**

**UIL/PA**

**CONFSAL/UNSA-SAG**

**USB-PI**


**FLP**

**CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA**

Con riferimento a quanto in oggetto, si trasmette copia delle linee guida Covid 19 – D.L. 17.3.2020 n.18.

**IL PRESIDENTE DELLA CORTE**

*Maria Grazia Vagliasindi*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maria Grazia Vagliasindi". The signature is written in a cursive, flowing style.



# **CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA**

## **PRESIDENZA**

### **LINEE GUIDA: COVID-19 - D.L. 17 marzo 2020 n. 18**

Le disposizioni di cui al decreto legge 17/3/2020 n. 18 (*“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (G. U. n. 70 del 17/3/2020)”*) impongono ulteriori indicazioni per la regolamentazione delle udienze in questa ulteriore fase di emergenza giurisdizionale provocata dall'urgenza di attuare misure di contenimento della pandemia da *“Coronavirus”*.

L'obiettivo, allo stato, è quello di evitare il più possibile la mobilità delle persone coinvolte nel *cluster* infettivo, sicchè anche la celebrazione dei processi è stata valutata come fattore di implementazione del rischio.

**Con l'ultimo decreto legge è stato prorogato al 15 aprile il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini nei processi civili e penali su tutto il territorio nazionale.**

**Opera la sospensione sino al 15 aprile dei termini di durata massima delle misure cautelari e del corso della prescrizione.**

**Il termine finale del cd periodo cuscinetto ai sensi del primo comma dell'art. 83 del decreto legge è stato, pertanto, trascinato al 15 aprile.**

L'art. 83 dispone infatti al comma primo che *“dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari “civili, penali, militari e tributari” sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”*. Il comma 2 detta la disciplina della sospensione dei termini processuali chiarendo ed estendendo la previsione originaria.

Orbene, nel medesimo periodo di sospensione delle attività (e, cioè) *“dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”*.

E' prevista l'estensione della sospensione al termine per la proposizione dell'impugnazione delle sentenze e agli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine.

Si legge testualmente nel decreto *“Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni, in genere, tutti i termini procedurali”*. *“Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”*.

*Infine, quanto ai termini a ritroso, se il termine “è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”*.

Il termine decorre, pertanto, *ex novo* ed integralmente laddove ricada in tutto o in parte nel periodo di sospensione operando *ex lege* il differimento dell'udienza o dell'attività cui è collegato il termine stesso che, pertanto, non spira.

**La stasi dell'attività giurisdizionale non è tuttavia totale perché rimangono impermeabili al congelamento da “Coronavirus” le attività disciplinate nel comma 3 tanto per il settore civile che per quello penale.**

Per il settore penale, ponendo fine alle incertezze interpretative insorte, la trattazione dei processi per cui non è previsto il rinvio officioso è condizionata alla previa richiesta dei difensori o degli imputati sicchè si celebreranno le udienze soltanto se *“i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda”*.

**Si tratta dei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;**

**i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;**

**i procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;**

**i procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale.**

**La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.**

**Anche per i procedimenti a carico dei minorenni detenuti non vi è automatismo del rinvio d'ufficio poiché l'imputato o il difensore possono richiederne la trattazione.**

Gli imputati minorenni non detenuti subiranno l'automatismo del rinvio.

Anche in tale ambito il chiaro disposto normativo ha eliminato i dubbi interpretativi ingenerati dal pregresso decreto.

Per snellire l'attività delle cancellerie penali e favorire al massimo il distanziamento specifiche disposizioni sono state introdotte con riferimento alle “ *comunicazioni e notificazioni*”.

Il paradigma normativo di riferimento è il comma 13 dell'art. 83 che testualmente dispone “*Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia*”.

Peraltro, in base al comma 14 “*Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio*”.

Per la trattazione dei giudizi esenti da rinvio e non incardinati si provvederà secondo il modello feriale con collegi *ad hoc* previamente costituiti sentiti i magistrati dell'ufficio, in un'ottica di doveroso contenimento della mobilità, soprattutto in un contesto lavorativo ad altissimo tasso di spostamento territoriale per la posizione di centralità geografica del contesto nisseno nell'area siciliana.

Nel settore civile, per cui rimangono confermate le pregresse eccezioni normative al rinvio d'ufficio, in punto di modalità di celebrazione delle udienze, giova richiamare il disposto di cui al comma 7 art. 83 lett f) che prevede le udienze telematiche.

Ed infatti, vi potrà essere la “ *previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico*

*ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale".*

Alla lettera H) è anche previsto *"lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice".*

Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo.

Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

**Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 13.**

**Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 16.**

#### **MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA:**

Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della legge

26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 18.

#### **CORTE DI ASSISE :**

Le sessioni delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.

#### **MEDIAZIONE :**

In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, nel decreto è prevista per i procedimenti di mediazione pendenti alla data del 9 marzo 2020 la sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e anche nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

#### **ESECUZIONE SUGLI IMMOBILI:**

L'articolo 103, comma 6 prevede che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

#### **ART. 26 DECRETO LEGGE 17.3.2020 n. 18**

L'art. 26 D.L. 17.3.2020 n. 18 testualmente dispone: *“Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.*

*Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.*

*Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica”.*

## **PERSONALE AMMINISTRATIVO**

Per il personale amministrativo si è fatto ampio ricorso al lavoro agile, in ottemperanza alla Direttiva ministeriale del 16 marzo 2020, recante “*ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica*”.

Si legge testualmente nella suddetta direttiva che “*il regime del lavoro presso le pubbliche amministrazioni nella presente situazione di emergenza .... è radicalmente innovato: è stabilita infatti una assoluta libertà di forme per il lavoro agile, che diventa la ordinaria modalità di svolgimento della prestazione del dipendente*”.

Da ultimo, l'art 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 contiene una serie di disposizioni in tema di personale della pubblica amministrazione che come tali si applicano anche al personale dell'amministrazione giudiziaria e che sono ulteriormente chiarificatrici sul rapporto tra lavoro agile strumenti contrattuali (quali ferie, permessi ecc.), e assicurazione dei servizi essenziali e indifferibili.

Sul punto è intervenuta la circolare del Capo Dipartimento in data 19.3.2020, prot. Corte App. n. 1897 del 20 marzo 2020 (*Prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus: informazioni su novità normative, questioni organizzative connesse – aggiornamento linee guida sul personale*) ove testualmente si legge che “*gli uffici centrali e periferici dovranno provvedere:*

- a. A limitare la presenza del personale negli uffici, curando di assicurare presidi per le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Su detti presidi, per quanto già rappresentato in precedenti provvedimenti e circolari, anche di questo Dipartimento, potrà assicurarsi il servizio mediante il ricorso a rotazione del personale;*
- b. Il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro, e può essere prestato prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81; in virtù anche di quanto precedentemente dettagliato dal Ministero della Pubblica*

*Amministrazione nella direttiva n. 2/2020 tale modalità lavorativa può essere applicata a tutto il personale dipendente;*

*c. Ove non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata le amministrazioni utilizzano gli strumenti contrattuali quali ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione e analoghi istituti;*

*d. Esperite tali possibilità il personale dipendente può essere motivatamente esentato dal servizio. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista”.*

Si chiarisce che il punto d) ha carattere “assolutamente residuale, con obbligo di articolata motivazione nella quale ovviamente dovrà essere indicata la ragione del mancato ricorso agli strumenti di cui ai punti a), b) e c) di cui sopra”.

Allegate alla predetta circolare sono le “Nuove Linee guida 19 marzo 2020 - Sullo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da COVID-19” del Capo Dipartimento.

E' compito dei vertici degli Uffici giudiziari e dei dirigenti amministrativi verificare il rispetto delle prescrizioni e indicazioni tutte di cui alla circolare e annesso allegato, adeguando ove sia ritenuto opportuno i provvedimenti organizzativi già adottati.

Atteso il contesto emergenziale in atto, la Presidenza della Corte si riserva ulteriori indicazioni ed eventuali provvedimenti organizzativi.

Caltanissetta, 20 marzo 2020

**IL PRESIDENTE DELLA CORTE**

*Maria Grazia Vagliasindi*

